

Largo alle start-up innovative Requisiti d'accesso meno rigidi

Pagina a cura
DI CHRISTINA FERIOZZI
E LUCIANO DE ANGELIS

Diritto societario ad hoc e deroghe alle norme su liquidazione, fallimento e gestione della crisi accessibile a una platea più ampia di soggetti che si cimentano nella nuova imprenditorialità diretta a veicolare l'innovazione all'interno del sistema economico. Con la conversione in legge del decreto crescita, infatti, si attenuano i canoni richiesti per il riconoscimento dei requisiti di start-up innovativa, consentendo la maggiore appetibilità del business rivolto allo sviluppo tecnologico o alla vocazione sociale nonostante i più elevati rischi economici intrinseci dell'attività.

I nuovi requisiti della start-up. Più vaste opportunità di accesso nel mondo delle start-up grazie alle modifiche al dl 179/12 apportate a seguito della conversione in legge del 13 dicembre 2012 (si veda *ItaliaOggi* del 14 dicembre) per le quali i requisiti qualificanti ora prevedono un oggetto sociale, non più esclusivo, ma solo prevalente nel campo dello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. La flessibilità statutaria sul tema viene incontro anche alle esigenze delle società già costituite che ambiscono a rientrare nel novero di quelle agevolabili dalla norme in discorso. Fra gli altri elementi necessari all'individuazione dei soggetti in commento, ricordiamo, inoltre che: deve trattarsi di società di capitali, non quotata, residente in Italia, posseduta, al momen-

Cosa accade alla start-up in perdita o in crisi

Riduzione capitale di oltre un terzo	Estensione di dodici mesi del periodo di «rinvio a nuovo» delle perdite	Obbligo per l'assemblea di intervento in diminuzione della perdita, a meno di un terzo slittato in avanti di un anno (entro il secondo esercizio successivo)
Riduzione del capitale al disotto del minimo legale	Differimento della decisione sulla ricapitalizzazione con dilazione dei provvedimenti sulle perdite di un anno	Riduzione del capitale e contemporaneo aumento dello stesso ad un importo almeno pari al minimo entro l'esercizio successivo
		Sospensione della operatività della causa di scioglimento della società fino alla chiusura dell'esercizio successivo
Società di comodo e in perdita sistemica	Disapplicazione della disciplina in materia ex art. 30 legge 23/12/94, n. 724 e art. 2, commi da 36- <i>decies</i> a 36- <i>duodecies</i> del dl 13/8/2011, n. 138	
Gestione della crisi	Esclusione dalle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare	Sottoposizione al meccanismo di composizione della crisi da sovraindebitamento

Norme di favore per gestire la crisi

In tema di diritto fallimentare si evidenzia come la start-up innovativa sia stata sottratta, per i primi quattro anni dalla costituzione, alle procedure concorsuali di cui al rd 267/42 (fallimento, concordato, liquidazione coatta), con assoggettamento, invece, al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 3 del 27/1/2012 (come modificato dall'art. 18 dello stesso decreto in commento). Si tratta di un meccanismo negoziale semplificato per l'estinzione delle obbligazioni che conduca a un accordo fra debitore e creditori. Tale procedimento è fondato non sulla perdita di capacità

dell'imprenditore ma, piuttosto, sulla mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori concorsuali.

Per questa ragione, la norma prevede che trascorsi 12 mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese del decreto di apertura della procedura liquidatoria prevista dalla legge n. 3/2012 i dati relativi ai soci della start-up innovativa non saranno più accessibili al pubblico, ma esclusivamente all'autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza. Naturalmente restano pubblici i dati relativi alla società di capitali assoggettata alla procedura.

to della costituzione e per i successivi 24 mesi (limite temporale di nuova introduzione), da persone fisiche che detengono la maggioranza delle quote o azioni, sia in attività da non

più di 48 mesi, a partire dal secondo anno di attività abbia un fatturato non superiore a 5 milioni di euro, non distribuisca utili, non derivi da fusione, scissione o cessione di azienda.

Ulteriori requisiti richiesti, dei quali deve risulterne almeno uno posseduto, sono: destinazione di almeno il 20% della spesa ad attività qualificate di ricerca e sviluppo (prima

della conversione era richiesto il 30%), con esclusione dal computo della percentuale delle spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili; avere almeno un terzo della forza lavoro costituito da personale qualificato in particolare in possesso di dottorato di ricerca, o dottorandi o laureati con attività almeno triennale di ricerca; essere titolare, ma anche solo depositaria o licenziataria di almeno una privativa relativa a una invenzione industriale (brevetti marchi, modelli, ecc.), biotecnologica, topografia di prodotto a semiconduttori o nuova varietà vegetale. Equiparata alla start-up tecnologica è anche la specifica categoria della start-up a vocazione sociale caratterizzata per l'operare in via esclusiva in alcuni settori particolari, tra cui: assistenza sociale e sanitaria, educazione, istruzione e formazione, tutela dell'ambiente, valorizzazione del patrimonio culturale, turismo sociale e, infine, formazione universitaria e post-universitaria.

Operatività delle agevolazioni. Da ricordare, infine, che per beneficiare della disciplina di favore è comunque necessaria l'iscrizione della start-up in apposita sezione speciale del Registro imprese (articolo 2188 c.c.) nonché l'obbligo di aggiornamento dei dati, pena la decadenza dai benefici citati. Sul tema, si rileva, tuttavia che anche se il dl 179/12 è entrato in vigore il 20 ottobre scorso, alcune delle previsioni non risultano di immediata operatività, mancando l'istituzione della citata sezione del Registro imprese da parte delle Cciaa (ex art. 25, comma 8).